



## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 227 DEL 23/08/2024

Oggetto: DISPOSIZIONI SULLA VENDITA DI BEVANDE, ALCOLICHE E NON, PER LA GIORNATE IN CUI SI DISPUTERANNO LE PARTITE DEL CAMPIONATO DI CALCIO LEGA-PRO STAGIONE 2024-2025 E TUTTE LE ALTRE PARTITE PRESSO LO STADIO "PIETRO BARBETTI" DI GUBBIO.

### IL SINDACO

#### **PREMESSO:**

- che la squadra di calcio cittadina "AS GUBBIO 1910" è iscritta al campionato di calcio Lega-Pro, girone B stagione 2024-2025, per cui è ragionevole presumere che vi sia un considerevole afflusso di spettatori e di tifosi sia della squadra locale che di quelle ospiti;

**RITENUTA**, pertanto, l'opportunità di adottare misure idonee a garantire nella misura massima possibile l'incolumità pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico;

**DATO ATTO** che l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010, ha previsto, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, anche il divieto "*..... di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore*", *oltre all'ulteriore divieto .....*", di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

#### **VALUTATO** che:

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione degli incontri calcistici che si tengono allo Stadio "possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica;

- l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione compresa la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

**CONSIDERATA**, pertanto, l'opportunità di adottare ulteriori misure che, coerentemente alle disposizioni dettate dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, impediscano il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall'abuso di alcolici e dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine anche all'esterno dello Stadio P. Barbetti;



**RITENUTO**, per le ragioni e i motivi esposti, necessario disporre, in occasione sia delle partite di calcio disputate a Gubbio previste dal calendario di Lega – Pro Girone B (stagione 2024-2025) sia di tutte le partite amichevoli o di altra natura:

- a) il divieto per le attività commerciali su area pubblica e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nell'area, come individuata al punto 3) del dispositivo della presente ordinanza, di vendere, per asporto, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro;
- b) il divieto per le attività commerciali in sede fissa ed per gli esercizi artigianali alimentari posti nell'area, come individuata al punto 3) del dispositivo della presente ordinanza, di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, nonché altre bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro ;

**RITENUTO**, inoltre, necessario prevedere una graduazione delle misure sanzionatorie accessorie a carico delle suddette attività nel caso di reiterate violazioni ai divieti di cui sopra, nonché, per le attività posizionate nel perimetro dello Stadio “P.Barbetti”, ai divieti posti dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con Determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010;

**TENUTO CONTO** che è stata data preventiva informazione alle Organizzazioni del commercio e dell'artigianato di servizio;

**VISTI** i seguenti atti normativi e regolamentari:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "delle autorizzazioni di polizia" e IV "dell'inosservanza degli ordini delle Autorità di Pubblica Sicurezza e delle contravvenzioni";
- il D.L. 08/02/2007 convertito nella Legge 4 aprile 2007, n. 41 recante “Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche” ;
- l’art.54 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito successivamente nella L.24 luglio 2008, n. 125;
- l’art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali ;
- Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – del 07.06.2017 n. 555/OP/0001991/2017/1 ha fornito indicazioni operative che devono essere seguite nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni ed in particolare gli aspetti di *Safety* (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone) e di *Security* (servizi di ordine e sicurezza pubblica) ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative;
- nota della Prefettura di Perugia del 14.06.2017 protocollo 0058564 avente ad oggetto « Gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche » con la quale si sono ribaditi i criteri della circolare ministeriale e per quanto riguarda le misure attinenti la Safety, ha stabilito che dovranno essere accertate alcune misure di sicurezza tra le quali <<dovrà essere effettuata la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità>>;

**DATO ATTO** che dell’adozione della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall’art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125;



## ORDINA

1. È fatto divieto agli esercenti di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari delle attività autorizzate all'esercizio del commercio su area pubblica, nonché alle attività autorizzate per l'esercizio del commercio in forma itinerante, di vendere per asporto bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro, a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio della partita a 1 (una) ora dopo la conclusione della partita nei giorni in cui si disputano allo Stadio "P.Barbetti" le partite del campionato di Leg-Pro Girone B (stagione 2024-2025) secondo il calendario fissato dalla Lega Calcio ovvero, in caso di modifiche dello stesso, nei giorni in cui effettivamente si disputeranno gli incontri) e in occasione di tutte le altre partite amichevoli o di altra natura, a decorrere dalla data odierna;
2. È fatto divieto agli esercizi commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, di vendere bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro e non, nonché altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro, a partire da 2 (due) ore prima dell'inizio della partita a 1 (una) ora dopo la conclusione della partita nei giorni in cui si disputano allo Stadio P. Barbetti le partite del campionato di calcio di Lega -Pro Girone B (stagione 2024-2025) secondo il calendario fissato dalla Lega Calcio ovvero, in caso di modifiche dello stesso, nei giorni in cui effettivamente si disputeranno gli incontri) e in occasione di tutte le altre partite amichevoli o di altra natura, a decorrere dalla data odierna;
3. L'area nella quale sono previsti i divieti di cui ai punti 1 e 2 del presente dispositivo è individuata nel perimetro delimitato tra le seguenti arterie:
  - Via Leonardo da Vinci a partire dall'intersezione con Via Michelangelo;
  - Via del Bottagnone;
  - Via Paruccini tratto compreso tra Via del Teatro Romano ed il cavalcavia posto a sud dello Stadio;
  - Via Madonna di Mezzo Piano
4. I divieti di cui ai punti 1 e 2 non si applicano agli esercizi e alle attività nel caso di effettuazione di servizi di consegna al domicilio del cliente ;
5. Il Dirigente responsabile del Settore Commercio del Comune di Gubbio, previo parere favorevole del Questore, può autorizzare, limitatamente a particolari aree poste all'interno dell'impianto sportivo e nell'area riservata esterna, ricompresa nel perimetro dell'impianto, eventuali deroghe ai divieti previsti dalla Determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive n. 14/2010, aventi ad oggetto la vendita e somministrazione di bevande alcoliche di gradazione superiore a 5° e la vendita delle altre bevande contenute in lattine , bottiglie di vetro e plastica;
6. La violazione dei precetti di cui alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
7. Qualora, nel corso del campionato 2024-2025, ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 le cui attività sono ricomprese nell'area individuata al punto 3 ed ai soggetti autorizzati alla vendita e somministrazione all'interno dell'impianto sportivo e nell'area riservata esterna ricompresa nel perimetro dell'impianto, vengano contestate due violazioni delle disposizioni della presente ordinanza e dei



divieti posti dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, è applicata la sanzione della sospensione dell'attività per due giorni, individuati dall'Amministrazione tra quelli in cui è prevista una partita di campionato;

8. Qualora, nel corso del campionato 2024-2025, venga contestata un'ulteriore violazione si applica la sanzione della sospensione dell'attività per tutte le giornate di campionato successive e, comunque, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di sospensione;

### **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio del Comune di Gubbio per 15 giorni e diffusa attraverso gli organi di informazione;
- che la presente ordinanza sia comunicata a tutti i titolari delle attività commerciali ed artigianali del settore alimentare, ricompresi nelle zona sopra indicata, fermo restando che la procedura di comunicazione nei confronti dei singoli esercenti presso le aree indicate ha mero valore informativo, ai fini della conoscenza dell'atto;
- che la presente ordinanza sia trasmessa, per quanto di competenza , ai seguenti soggetti:

al Sig. Prefetto di Perugia

al Sig. Questore di Perugia.

al Settore Polizia Municipale del Comune di Gubbio;

alla Compagnia Carabinieri di Gubbio;

alla Stazione Carabinieri di Gubbio;

alla Tenenza della Guardia di Finanza di Gubbio;

alla Stazione Carabinieri Forestali Gubbio.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Perugia, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Umbria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

**IL SINDACO**

Vittorio Fiorucci / InfoCert S.p.A.

*Documento sottoscritto con firma digitale*